Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 13 marzo 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 febbraio 1950, n. 53.

Maggiorazione della misura di alcune competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'allegato n. 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, che stabilisce le competenze accessorie per il personale dipen-

uente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli della presente legge.

Art. 2.

Al capo III sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'art. 10 è sostituito come segue:

« Al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in luogo del premio di presenza di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni, è assegnato un premio giornaliero di interessamento alla regolarità ed economia del servizio a ciascuno affidato, nella misura risultante dalla seguente tabella, salvo le limitazioni dell'art. 12 ultimo comma;

Grado 4°	L. 442
» 5°	» 392
» 6°	» 340
» 7°	» 306
» 8°	» 272
» 9°	» 238
» 10°	» 204
» 11° e personale non di ruolo gruppi *A* e *B*	» 170
» 12° e 13° e personale non di ruolo gruppo *C*	» 136
messaggeri di 1ª e 2ª classe ed equiparati	» 136
primi commessi, commessi ed equiparati	» 120
agenti non di ruolo	» 102

« Il Ministro ha facoltà di variare, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il limite del 30 %, la misura base del premio di interessamento, ogni qualvolta il provvedimento possa apportare un utile alla Amministrazione per migliore utilizzazione del personale, degli impianti e dei mezzi di esercizio ».

b) Il primo comma dell'art. 11 è abrogato.

c) I primi due comma dell'art. 12 sono sostituiti dal seguente:

« Di regola il premio è concesso al personale non demeretivole che presti regolare servizio, con completo adempimento del normale orario di servizio, ed è corrisposto per le giornate di effettiva presenza e di congedo ordinario ».

Art. 3.

Sulle misure delle indennità e dei compensi stabilite nell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, sono praticati i seguenti aumenti percentuali:

Capo IV — Indennità di stazione e di porto: aumento del 60 %;

Capo V. — Indennità per servizio serale e notturno: aumento del 25 %;

Capo VI. — Indennità e rimborsi per i servizi viaggianti: aumento del 25 %;

Capo VII. — Indennità di maneggio valori: aumento del 200 %, salvo il disposto del successivo art. 7;

Capo VIII. Art. 21. — Compenso mensile per manutenzione pile ed accumulatori: aumento del 50 %;

Capo VIII. Art. 22. — Indennità per gli interpreti di lingue estere: aumento del 50 %;

Capo VIII. Art. 22. — Compenso speciale al personale di commutazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici avente conoscenza di lingue estere: aumento del 250 %;

Capo VIII. Art. 25. — Indennità per i dipendenti che prestano servizio in uffici di zone malariche: aumento del 70 %.

Art. 4.

L'art. 12 lettera *c*) è sostituito come segue:

« *c*) al personale che percepisce il premio di cointeressenza di cui all'art. 23-*bis*, nonchè a quello che percepisce il premio di rendimento (tantième) di cui all'art. 24 per le giornate in cui vengono attribuiti tali premi e al personale di cui all'ultimo comma dello stesso articolo ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

« Quando il ritardo non è inferiore ad un'ora, per tutto il periodo di esso compete una indennità per ritardo di treni, in misura uguale a quella stabilita nell'art. 6 per il servizio straordinario, nonchè, quando ne sia il caso, dall'art. 14 per il servizio serale o notturno ».

Art. 6.

Dopo l'art. 17 è inserito il seguente art. 17-*bis*:

« Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed ai messaggeri che si recano in territorio estero, e che ivi sostino per oltre quattro ore, le indennità per vitto ed alloggio di cui al n. 3 lettere *a*) e *b*) del precedente art. 16, eventualmente dovute durante tale sosta, sono maggiorate di un coefficiente percentuale da determinarsi, per i singoli paesi, con decreti del Ministro per il tesoro, che ha facoltà di modificare tale coefficiente in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi stessi ».

Art. 7.

Il n. 3, lettera *a*), dell'art. 18, è modificato come segue:

« magazziniere centrale delle marche assicurative e controllore del magazzino medesimo; direttore e controllore dell'Ufficio filatelico di Roma; cassieri e controllori provinciali nelle Direzioni provinciali di 2ª classe; titolari uffici vaglia risparmi e conti correnti nelle Direzioni provinciali di 2ª classe ».

Allo stesso art. 18 è aggiunto il seguente comma:

« 7° al consegnatario cassiere centrale ed al vice consegnatario cassiere per vaglia risparmi e conti correnti, nominati con decreto registrato alla Corte dei conti, è concessa l'indennità di maneggio valori disposta a favore dei consegnatari cassieri e vice consegnatari cassieri presso le Amministrazioni centrali dello Stato ».

Art. 8.

La misura massima del premio di maggior rendimento per il personale telefonico, di cui all'art. 23, è elevata a L. 2500 mensili.

Allo stesso art. 23 sono aggiunti i due comma seguenti:

« E' istituito un premio di rendimento tantième da ripartirsi unicamente tra il personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane, commi-

surato al volume complessivo del lavoro espletato mensilmente dall'ufficio e da conferirsi per ogni giornata di effettiva prestazione secondo la tabella seguente:

da 90 a 150 unità giornaliere, premio L. 30 giornaliere;

da 151 a 179 unità giornaliere, premio L. 100 giornaliere;

da 180 a 209 unità giornaliere, premio L. 200 giornaliere;

da 210 unità in poi giornaliere, premio L. 300 giornaliere.

« Uguale premio maggiorato del 10 % spetta ai capi uffici interurbani titolari e loro coadiuvanti addetti ai servizi della commutazione nonchè alle direttrici ed assistenti degli stessi servizi ».

Art. 9.

Dopo l'art. 23 è inserito il seguente art. 23-*bis*:

« Al personale radiotelegrafista addetto alle stazioni costiere del servizio radiomarittimo è concesso mensilmente un premio di cointeressenza in ragione di L. 10 per ogni marconigramma effettivamente trasmesso o ricevuto durante il mese, con il massimo di L. 3000 mensili.

« Ai dirigenti e ai capi turno delle stazioni medesime è concesso mensilmente un premio di cointeressenza pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alla rispettiva stazione, con il massimo di L. 4000 mensili ».

Art. 10.

La lettera *a*) dell'art. 24 è modificata come segue:

« *a*) con apparati celeri stampanti, quando la media oraria dei telegrammi scambiati con uffici nazionali sia:

da 30 a 35 telegrammi . . . L. 0,35
» 36 » 40 » . . . . » 0,40
oltre i 40 » . . . » 0,50

e con uffici internazionali sia:

da 15 a 35 telegrammi . . . . L. 0,60
» 36 » 40 » . . . . » 0,80
oltre i 40 » » 1 —

La lettera *b*) dell'art. 24 è modificata come segue:

« *b*) con apparato Morse, quando la media predetta sia:

da 10 a 15 telegrammi . . . L. 0,90
oltre i 15 » » 1,60

Allo stesso art. 24 è aggiunto il seguente comma:

« Ai capi gruppo e dirigenti Baudot addetti a comunicazioni per le quali sia autorizzata la concessione del premio di cui al presente articolo, è concesso il premio di rendimento nella misura fissa di L. 63 per ogni giornata, in cui essi abbiano completamente adempiuto al normale orario di servizio ».

Art. 11.

Gli aumenti delle competenze accessorie di cui alla presente legge decorreranno dal 1° gennaio 1949.

Art. 12.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli precedenti l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici faranno fronte con disponibilità dei propri bilanci, derivanti da economie realizzate o da realizzare sulle spese, con precedenza per le spese attinenti prevalentemente al personale.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 20 febbraio 1950, n. 54.

Aumento dell'indennità di residenza per le farmacie rurali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura massima dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali, prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868, è elevata da L. 4000 a L. 80.000 annue.

La predetta indennità, nel caso di farmacie non di nuova istituzione, può essere concessa qualora il reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non sia superiore a L. 120.000.

Art. 2.

Per il 1950, il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, ai sensi del penultimo comma dell'art. 115 del testo unico sopracitato, è fissato nella misura seguente:

a) nei Comuni con più di 100.000 abitanti, L. 9000;

b) nei Comuni con più di 40.000 abitanti e fino a 100.000, L. 4500;

c) nei Comuni con più di 15.000 abitanti e fino a 40.000, L. 2250;

d) nei Comuni con più di 10.000 abitanti e fino a 15.000, L. 1800;

e) nei Comuni con più di 5000 abitanti e fino a 10.000, L. 1000.

Con successivo provvedimento legislativo sarà determinata l'entità del contributo da corrispondersi negli anni successivi, in maniera da commisurarne l'ammontare all'imponibile di ricchezza mobile accertato a carico delle singole farmacie.

Art. 3.

Nei Comuni di cui all'art. 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, il rimborso al Comune previsto dal secondo comma dell'art. 115 del testo unico della legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, può essere effettuato per l'intero ammontare dell'indennità di residenza di cui all'art. 1.

Rimane fermo, in ogni caso, il disposto del terzo comma del citato art. 115.

Ove i fondi del capitolo di bilancio previsto dall'art. 2 del regio decreto 14 febbraio 1935, n. 344, non siano sufficienti ad una corresponsione integrale, l'indennità di residenza verrà ridotta in misura uniforme per tutte le farmacie dei Comuni di cui al primo comma.

Art. 4.

Le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro. Esse conterranno le norme per l'amministrazione e l'erogazione, da parte dell'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità pubblica, dei proventi derivanti dal pagamento dei contributi previsti dall'art. 2; a tale amministrazione dovranno partecipare rappresentanti delle categorie professionali interessate. Le norme stesse stabiliranno altresì le modalità per l'anticipazione e l'erogazione dell'indennità di residenza ridotta nei casi previsti dall'art. 3.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 23 febbraio 1950, n. 55.

Utilizzazione, nell'esercizio 1948-49, della somma di lire 70 miliardi da prelevare dal fondo speciale previsto dall'Accordo italo-americano approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il prelievo dal fondo speciale previsto dall'Accordo italo-americano, approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, di lire 70 miliardi, da utilizzarsi, nell'esercizio 1948-49, a copertura del corrispondente stanziamento inscritto nel bilancio per il detto esercizio per le spese di ricostruzione degli impianti e del materiale mobile delle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877.

Art. 2.

Della suddetta somma, 10 miliardi saranno destinati al soddisfacimento degli oneri derivanti dalla legge 3 agosto 1949, n. 508.

L'autorizzazione di cui alla legge stessa resta, in conseguenza, ridotta di lire 10 miliardi.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro di apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio dell'entrata dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 216 del 7 marzo 1950 riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A. - Potere calorifico del gas erogato dalla Azienda municipalizzata gas Genova.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 216 del 7 marzo 1950, ha fissato come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sottoelencate:

582. *Materie prime farmaceutiche.* — A modifica delle disposizioni precedentemente impartite, viene disposta la vendita delle seguenti merci mediante gara pubblica ai prezzi base come appresso specificati:

glicerina U.S.P. in flaconi da una libbra	L.	200	al flacone
estratto secco di fegato	»	10.000	al kg.
idraste canadese	»	3.500	al »
olio di fegato di pescecane	»	500	al »
efedrina solfato e cloridrato	»	10.000	al »
canapa canadese in polvere	»	100	al »
digitalina amorfa	»	100	al gr.
acido nicotinico in polvere	»	3.500	al kg.
balsamo del Perù	»	800	al »
sulfonal	»	1.000	al »
strofantina G.	»	400	al gr.
calciferolo	»	600	al »
acido clorosolfonico	»	50	al kg.
lanolina in trielina	»	50	al »
polvere di fiori di piretro	»	40	al »
alcole etilico denaturato	»	100	al litro anidro
prodotti battericidi	»	50	al kg.

Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate nella misura precedentemente stabilita.

583. *Sapone da bucato.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 206 del 30 dicembre 1949, viene disposta la vendita della merce mediante gara pubblica senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate nella misura precedentemente stabilita.

584. *Sapone da bucato avariato.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 211 del 25 gennaio 1950, viene disposta la vendita della merce mediante gara pubblica senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate nella misura precedentemente stabilita.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

POTERE CALORIFICO DEL GAS EROGATO DALL'AZIENDA MUNICIPALIZZATA GAS DI GENOVA

A decorrere dal 1° marzo 1950 l'Azienda municipalizzata gas di Genova dovrà erogare il gas a potere calorifico non inferiore a 3500 calorie.

(989)

Provvedimento n. 217 del 10 marzo 1950 riguardante i prezzi dei prodotti petroliferi

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 217 del 10 marzo 1950, ha modificato come appresso, a decorrere dall'11 marzo c. a., i prezzi stabiliti con la circolare n. 196 del 4 novembre dello scorso anno, tenendo conto delle nuove aliquote della imposta di fabbricazione stabilite con decreto-legge 10 marzo 1950, n. 50, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo c. a.

BENZINA, PETROLIO, GASOLIO

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro di distribuzione o franco distributore (alla pompa).

Benzina comune (64/66 N.O.): merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 16.000, all'ettolitro L. 11.600; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 5468, all'ettolitro L. 3965.

Supercarburante d'autotrazione 72/75 N.O., secondo le caratteristiche di cui alla tabella in calce (colorato blu o violetto): merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 17.027, all'ettolitro L. 12.600; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 6495, all'ettolitro L. 4805.

Petrolio illuminante: merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 12.330, all'ettolitro L. 10.000; merce schiava (I.G.E. esclusa), al quintale L. 4372, all'ettolitro L. 3545.

Petrolio agricolo: merce agevolata (I.G.E. compresa) al quintale L. 4450.

Gasolio (indice Diesel non inferiore a 50): merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 9050, all'ettolitro L. 7600; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 4103, all'ettolitro L. 3446.

Gasolio agricolo: merce agevolata (I.G.E. compresa) al quintale L. 4100.

Gasolio per gruppi elettrogeni: merce agevolata (I.G.E. compresa) al quintale L. 4560.

I prezzi del petrolio e del gàsolio agricolo non comprendono i diritti da versare all'U.M.A.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

OLIO COMBUSTIBILE

Prezzi per merce nuda, franco stabilimenti costieri, su carri cisterna ferroviari ed autotrenibotte di oltre 10 tonnellate:

Fluido per motori mobili: merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 4650; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 1602.

Fluido per motori per gruppi elettrogeni o motori fissi: merce agevolata (I.G.E. compresa) al quintale L. 1700.

Denso per forni e caldaie (con distillato non superiore al 20 % a 300° C.): merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 1600; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 1426.

Fluido (viscosità inferiore ad 8 E. a 50° C e scorrevole a +5° C.): merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 1700; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 1522.

Diesel extra per motori mobili: merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 5800; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 2660.

Diesel extra per gruppi elettrogeni o per motori fissi: merce agevolata (I.G.E. compresa) al quintale L. 3000.

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 100 al quintale oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 150 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

CARATTERISTICHE

Le caratteristiche del *supercarburante di autotrazione* vengono stabilite come appresso:

DENOMINAZIONE			Unità di misura	VALORE	Metodi di prova
1. Umidità ed impurezze			qualit.	assenti	
2. Peso specifico a 15° C			g/l	705 - 750	ASTM: D 287-39
3. Potere antidetonante			N. O.	72/75	ASTM: D 357-47
4. Piombo tetraetile (vedere punto 2)			cm^3/l	≤ 0,5	ASTM: D 526-42
5. Distillazione	Punto iniziale		°C	≥ 30	ASTM: D 86-46
	% evaporato	10		≤ 70	
		— 30		≤ 100	
		90		≤ 190	
	Punto finale			≤ 205	
6. Tensione a vapore a 37,8° C			$Kg./cm^2$	≤ 0,7	ASTM: D 323-43
7. Gomme attuali			$mg/100\ cm^3$	≤ 10	ASTM: D 381-46
8. Prova di corrosione			qualit.	negativa	ASTM: D 130-30
9. Zolfo			% peso	≤ 0,20	ASTM: D 90-477
10. Acidità (organica o minerale)			qualit.	assente	ASTM: D 663-467

Norme americane:
ASTM - Standards on Petroleum Products and Lubrificants. October 1947.

Con riserva di ulteriori disposizioni, si stabilisce che a partire dal 1° maggio 1950, il *petrolio da trattrici agricole*, immesso al consumo dalle raffinerie, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

DENOMINAZIONE		Unità di misura	VALORE	Metodi di prova *
1. Peso specifico a 15° C		g/l	790 - 835°	ASTM: D 287-39
2. Potere indetònante		N. O. (Motor Metod)	> 32	ASTM: D 357-47
3. Piombo tetraetile		cm³/l	mass. 0.2	ASTM: D 526-42
4. Distillazione	Inizio	°C	≧ 150	ASTM: D 86-46
	a 200° C	%	≧ 40	
	Punto finale	°C	≦ 300	
5. Zolfo		%	≦ 0,2	ASTM: D 90-47 T
6. Prova di corrosione su lastrine di rame			negativa	NOM: M 13-38
7. Colore			rosso regolament.	

(*) Norme americane « ASTM Standards on Petroleum Products and Lubrificants ».
Simboli: ASTM Norme dell'American Society for Testing Material.
NOM Norme Italiane Oli minerali.

La *miscela antidetonante* impiegata nell'etilizzazione dei prodotti petroliferi dovrà avere la seguente composizione in peso:
62 — % massimo di piombo tetraetile;
18,8 % massimo di dicloroetano (cloruro di etilene);
17,86 % minimo di dibromoetano (bromuro di etilene).
La percentuale di dicloroetano potrà essere sostituita in tutto od in parte da dibromoetano.

(1020)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di mineralogia presso la Facoltà di scienze della Università di Catania

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di mineralogia, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(993)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura latina presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di lingua e letteratura latina, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(994)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe Schillirò di Francesco, nato a Nunziata (frazione Mascali) il 10 aprile 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Cagliari nel 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Cagliari.

(959)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Peroco Mario fu Paolo, già esercente in Valenza Po.

Tali marchi recavano il n. 116-AL.

(972)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanze mod. I

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 19

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze mod. I, serie 4ª, n. 820178 e n. 820180 di L. 500 ognuna, rilasciate entrambi il 30 dicembre 1939 dall'Esattoria comunale di Paisco-Loveno (Brescia), per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (1936), la prima di esse dovuta dalla ditta Pedretti Paolo fu Pietro secondo l'art. 3 ruolo terreni del Comune suddetto e contenente delega per il ritiro dei titoli definitivi a favore del signor Pedretti Giovanni di Paolo; la seconda di esse dovuta dalla ditta Pedretti Paolo, Pietro, Ernesto, Giuseppe, Innocenta fu Pietro, secondo l'art. 4 del ruolo terreni del già citato Comune e contenente delega per il ritiro dei titoli definitivi a favore dei signori Pedretti Paolo e Innocenta fu Pietro.

A termine dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Tesoreria di Brescia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito a chi di diritto.

Roma, addì 24 dicembre 1949

(30) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 50

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 marzo 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	145,20
» Firenze	624,85	145,25
» Genova	624,85	145 —
» Milano	624,85	145,30
» Napoli	624,90	144,75
» Roma	624,80	145,30
» Torino	624,875	145,25
» Trieste	624,85	145,30
» Venezia	624,75	145,75

Media dei titoli del 13 marzo 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,575
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 3 % lordo	48 —
Id. 5 % 1935	98,225
Redimibile 3,50 % 1934	76,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,25
Id. 5 % 1936	93,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,25
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,675
Id. 5 % convertiti 1951	100,50

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 13 marzo 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,82
1 franco svizzero	» 145,30

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario per il Consorzio idraulico del fiume Piave

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 ottobre 1949, n. 1026, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1950, registro n. 2, foglio n. 256, è stato nominato commissario per la costituzione d'ufficio del Consorzio interessato alla esecuzione delle opere di sistemazione del fiume Piave, classificate nella III categoria con il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, il sig. Praloran comm. ing. Andrea, ingegnere capo del Genio civile a riposo.

All'esemplare della presente, diretta alla Prefettura di Belluno, vengono allegate due copie conformi del detto decreto, con preghiera di notificarne una, per conoscenza e norma, all'interessato.

(947)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Passaggio dal pubblico Demanio aeronautico al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti sedime dell'Aeroporto di Reggio Emilia.

Con decreto del Ministro per la difesa - Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 14 ottobre 1949, n. 112, registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1950, al registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 371, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato, una zona di terreno, sita nel comune di Reggio Emilia, già espropriata dall'Amministrazione aeronautica per l'ampliamento dell'Aeroporto di Reggio Emilia, e distinta in catasto alla partita 12864, in testa al Demanio dello Stato (ramo Aeronautica), con i mappali B. 7 *sub b*) per ha 19.11.85; B. 7 *sub c*) per ha. 17.52.80; B. 7 *sub d*) per ha 20.10.96 e B. 7 *sub e*) per ha 4.27.90 e cioè per la superficie complessiva di ha 61.03.49.

(958)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 5% di Credito comunale, serie speciale « Città di Roma » (1ª emissione), nonchè la distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5% di Credito comunale, serie speciale « Città di Milano » (1ª e 2ª emissione) acquistati per l'estinzione.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1950, incominciando alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale, serie speciale « Città di Roma »*, 1ª *emissione*:

estrazione a sorte di:
n. 210 titoli da 1 obbligazione;
» 180 titoli da 5 obbligazioni
» 250 titoli da 10 »
» 176 titoli da 25 »

in totale n. 816 titoli rappresentanti, complessivamente, 8010 obbligazioni per il capitale nominale di L. 4.005.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale, serie speciale « Città di Milano »*:

1) 1ª emissione:
annullamento e distruzione di titoli per complessive n. 14.960 obbligazioni per il capitale nominale di L. 7.480.000 rappresentanti la quota ammortamento dell'anno 1950, giusta il piano di ammortamento dell'emissione.

2) 2ª emissione:
annullamento e distruzione di titoli per complessive n. 51.300 obbligazioni per il capitale nominale di L. 25.650.000 rappresentanti la quota ammortamento dell'anno 1950, giusta il piano di ammortamento dell'emissione.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 marzo 1950

Il presidente: G. B. BOERI

(957)

Avviso riguardante il sorteggio dei titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie ordinarie 4,50%, 5%, 6%

Si notifica che il giorno 1° aprile 1950, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 %:
estrazione a sorte di:
n. 50 titoli di 5 obbligazioni
» 100 titoli di 10 »
» 64 titoli di 25 »

in totale n. 214 titoli rappresentanti, complessivamente, 2850 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.425.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 %:
estrazione a sorte di:
n. 249 titoli di 1 obbligazione
» 253 titoli di 5 obbligazioni
» 6.610 titoli di 10 »
» 1.089 titoli di 25 »
» 749 titoli di 50 »
» 416 titoli di 100 »

in totale n. 9.356 titoli rappresentanti, complessivamente, 174.189 obbligazioni per il valore nominale di L. 87.094.500.

c) *In ordine alle obbligazioni* 6 %:
estrazione a sorte di:
n. 32 titoli da 25 obbligazioni
» 20 titoli da 100 »
» 9 titoli da 1000 »

in totale n. 61 titoli rappresentanti, complessivamente, 11.800 obbligazioni per il valore nominale di L. 5.900.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 marzo 1950

Il presidente: G. B. BOERI

(956)

Avviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50%, serie speciale « Ventennale »; obbligazioni 5%, serie speciale « Quindicennale » (2ª emissione); obbligazioni 4,50% di Credito comunale, serie speciale « Città di Palermo » e obbligazioni 5% di Credito comunale, serie speciale « Città di Genova ».

Si notifica che il giorno 1° aprile 1950, incominciando alle ore 10,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio stesso:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 %, *serie speciale « Ventennale »*:
estrazione a sorte di:
n. 200 titoli di 1 obbligazione
» 190 titoli di 5 obbligazioni
» 560 titoli di 10 »
» 164 titoli di 25 »
» 302 titoli di 50 »

in totale n. 1416 titoli rappresentanti, complessivamente, 25950 obbligazioni per nominali L. 12.975.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 %, *serie speciale « Quindicennale », 2ª emissione*:
estrazione a sorte di:
n. 390 titoli da 1 obbligazione
» 570 titoli da 5 obbligazioni
» 670 titoli da 10 »
» 268 titoli da 25 »

in totale n. 1898 titoli rappresentanti, complessivamente, 16.640 obbligazioni per il capitale nominale di L. 8.320.000.

c) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *di Credito comunale, serie speciale « Città di Palermo »*:

1) estrazione a sorte di n. 104 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione, rappresentanti 1040 obbligazioni per il capitale nominale di L. 520.000;

2) estrazione a sorte di n. 101 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione, rappresentanti 1010 obbligazioni per il capitale nominale di L. 505.000;

3) estrazione a sorte di n. 97 titoli di 10 obbligazioni della 3ª emissione, rappresentanti 970 obbligazioni per il capitale nominale di L. 485.000;

4) estrazione a sorte di n. 91 titoli di 10 obbligazioni della 4ª emissione, rappresentanti 910 obbligazioni per il capitale nominale di L. 455.000;

5) estrazione a sorte di n. 87 titoli di 10 obbligazioni della 5ª emissione, rappresentanti 870 obbligazioni per il capitale nominale di L. 435.000;

6) estrazione a sorte di n. 83 titoli di 10 obbligazioni della 6ª emissione, rappresentanti 830 obbligazioni per il capitale nominale di L. 415.000;

7) estrazione a sorte di n. 79 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti 790 obbligazioni per il capitale nominale di L. 395.000;

8) estrazione a sorte di n. 75 titoli di 10 obbligazioni della 8ª emissione, rappresentanti 750 obbligazioni per il capitale nominale di L. 375.000;

9) estrazione a sorte di n. 72 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti 720 obbligazioni per il capitale nominale di L. 360.000.

d) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale, serie speciale « Città di Genova »*:
estrazione a sorte di:
n. 60 titoli di 1 obbligazione
» 105 titoli di 5 obbligazioni
» 85 titoli di 10 »
» 22 titoli di 25 »

in totale n. 272 titoli rappresentanti, complessivamente, 1985 obbligazioni per il capitale nominale di L. 992.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 marzo 1950

Il presidente: G. B. BOERI

(955)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.